

Giustizia riparativa, non impugnabile il no del giudice unico

Penale

Per la Cassazione non è un procedimento giurisdizionale

Giovanni Negri

Non è impugnabile l'ordinanza che nega all'indagato/imputato l'accesso a un programma di giustizia riparativa. Il procedimento infatti non ha natura giurisdizionale; piuttosto si concretizza in un «servizio pubblico di natura relazionale tra persone», disciplinato da regole che non possono essere mutate dal processo penale. Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 6595 della Seconda sezione penale. La Corte ha così dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una persona condannata per i delitti di truffa aggravata e ricettazione contro la decisione del giudice unico di respingimento della richiesta di accesso a un programma di giustizia riparativa. A pesare il fatto che l'imputato, già detenuto per altre ragioni, non avrebbe potuto seguire il programma concordato, la sua personalità negativa e le gravi modalità dei fatti.

La Cassazione, nell'esaminare l'impugnazione, ricostruisce innanzitutto il quadro normativo di riferimento, dopo l'entrata in vigore della riforma del processo penale, sottolineando il modello di reciproca autonomia tra giustizia punitiva e giustizia riparativa, desti-

nate a percorrere binari separati, «pur se la giustizia riparativa trova il suo naturale habitat proprio nel procedimento penale: qui sono promossi tendenzialmente i percorsi riparativi e qui ricadono i suoi effetti positivi ove ve ne siano».

D'altro canto, la partecipazione al programma di giustizia riparativa e le dichiarazioni rese nel suo contesto non possono essere usate come prova della responsabilità penale: l'accesso alla giustizia riparativa costituisce, infatti, oggetto di una libera scelta che non può avere effetto sfavorevole per l'accusato nel giudizio penale. «Di conseguenza - puntualizza la Cassazione -, il regime di complementarità tra procedimento penale e procedimento riparativo impone la previsione di principi differenti, affinché non ci sia una contaminazione dannosa tra gli autonomi territori».

Il programma riparativo allora, nella lettura della Corte, costituisce un servizio pubblico di cura relazionale, analogamente ad altri percorsi di cura diffusi in settori sociali o sanitari. Una differente natura che si riflette nelle diverse regole procedurali applicabili, incompatibili comunque con quello del giudizio penale: volontarietà, equa considerazione degli interessi tra autore e vittima, consensualità, riservatezza segretezza.

Dunque, l'assenza di un regime specifico di impugnazione non costituisce, conclude la Cassazione, una svista della riforma del processo penale, ma una scelta consapevole, legata alla natura non giurisdizionale del nuovo istituto.